



COMUNE DI VILLAR DORA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.25 del 19/07/2024

OGGETTO:

TARI - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TABONE NORMA - Sindaco	Sì
2. GOTTO LORENZO - Vice Sindaco	Sì
3. IPPOLITI YLENIA - Assessore	Sì
4. BOSIO DANILO - Consigliere	Sì
5. ORO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
6. BRUNO FULVIA - Consigliere	Sì
7. DURANTE MASSIMILIANO - Consigliere	Giust.
8. CAPPÀ STEFANIA - Consigliere	Sì
9. MOSCIA SAVINO - Consigliere	Sì
10. DE PACE DOMENICO - Consigliere	Sì
11. RICETTO GIAN-PAOLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MATARAZZO Serena il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Rilevato che ARERA con Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza

pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Rilevato che l'art. 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali;

Richiamata la delibera ARERA n. 389 del 03.08.2023 afferente l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti MTR-2 che in modo puntuale definisce le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, precedentemente previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

Richiamata la procedura di approvazione (2022-2025) e di aggiornamento biennale (2024-2025) del Piano Economico Finanziario di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, aggiornati alla Delibera 7/2024/RIF del 23.01.2024;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Villar Dora è presente e operante il Consorzio CADOS, quale Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), previsto ai sensi della D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 in quanto, ai sensi della LR 24/2002 e successiva LR 1/2018, così come modificate dalla L.R. 4/2021, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato;

Dato atto che i piani finanziari sono stati approvati con deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 del 23.04.2024;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2024 sulla base di quanto ai punti precedenti;

Precisato inoltre, con riferimento ai termini di legge per l'approvazione del presente provvedimento:

- l'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;
- che, per il solo anno 2024, è stato prorogato, in sede di conversione del "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI al **20 luglio 2024**;

Considerato che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villar Dora. Responsabile Procedimento: Isabella Natalina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- ✓ la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- ✓ la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- ✓ per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- ✓ l'importo presunto del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024, tenuto conto di quanto specificato nei punti precedenti, è pari a Euro 410.000,00 (TEFA esclusa) e comprende i costi fissi pari al 22,49% dell'intero costo ed i costi variabili, pari al restante 77,51% come meglio rappresentato negli allegati;
- ✓ che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come indicati nell'allegato A;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Tenuto conto che il PEF aggiornato espone un costo complessivo per l'anno 2024 di Euro 445.600,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad euro 444.984,00 - di cui parte fissa euro 100.751,00 e parte variabile euro 344.233,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF pari a

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villar Dora. Responsabile Procedimento: Isabella Natalina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Euro 616,00 (contributo MIUR);

Valutati i costi previsionali del servizio relativi all'anno 2024 (costi del gestore DTA e costi del comune), si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli aumenti della tariffa TARI a carico dei contribuenti, rideterminare l'importo del predetto PEF 2024 al valore di Euro 410.000,00, mantenendo le stesse proporzioni tra la componente fissa e quella variabile, come di seguito riportato:

- Parte fissa: Euro 92.209,00
- Parte variabile: Euro 317.791,00

Dato atto che il delta non applicato, pari a Euro 34.087,00, è stato ripartito tra parte fissa e variabile in considerazione del peso relativo di ciascuna componente sull'importo originariamente deliberato dal C.A.DO.S.;

Dato atto altresì che il Comune copre integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024, i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 138/2021/R/rif del 30.03.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Ritenuto, anche per il corrente anno, prevedere misure di sostegno a famiglie residenti (utenze domestiche), attraverso l'introduzione di un'agevolazione sull'avviso di pagamento per i nuclei residenti con le seguenti caratteristiche e secondo le seguenti modalità:

- indicatore ISEE ordinario in corso di validità o indicatore ISEE corrente, per quest'ultimo limitatamente al periodo di validità, pari o inferiore a € 9.530,00, requisito previsto per beneficiare dei bonus sociali ARERA;
- tutti gli aventi diritto dovranno presentare istanza di riduzione al Comune, con le modalità indicate nell'apposito bando che conterrà i criteri e le tempistiche e che sarà oggetto di futura approvazione,
- i contribuenti in possesso dei requisiti dovranno essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti degli anni precedenti per ottenere la riduzione nell'anno 2024;
- il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione;
- la riduzione viene riconosciuta fino all'esaurimento dei fondi previsti pari ad € 2.000,00 graduando l'importo dell'agevolazione rispetto all'importo totale dell'avviso di pagamento TARI 2024 fino all'esaurimento del fondo e comunque per un valore non superiore al 50% dell'intero avviso di pagamento;
- il costo dell'agevolazione sopra riportata verrà finanziato con ricorso alla fiscalità generale con specifica autorizzazione di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2024/2026;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, comemodificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villar Dora. Responsabile Procedimento: Isabella Natalina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Tenuto Conto che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con

riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi;

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Il Sindaco indice la votazione espressa in forma palese che dà il seguente esito:

PRESENTI	10
ASTENUTI	3 (De Pace – Moscia e Richetto)
VOTANTI	7
VOTI FAVOREVOLI	7
VOTI CONTRARI	-

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto ai sensi delle vigenti disposizioni, dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario Tari con metodo Arera MTR-2 per il periodo 2024-2025 e i documenti ad esso allegati, approvato dal Ca.do.s con deliberazione n. 07 in data 23.04.2024, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.

Di approvare, per l'anno 2024, le tariffe del tributo denominato TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche determinate sulla base del costo del PEF come rideterminato in premessa e risultanti nell'allegato "B" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2024;

Di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno

essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio;

Di approvare l'agevolazione TARI ai contribuenti residenti intestatari di utenze domestiche il cui ISEE (ordinario e corrente) non supera l'importo di euro 9.530,00 e fino all'esaurimento dei fondi previsti pari ad euro 2.000,00 graduando l'importo dell'agevolazione rispetto all'importo totale dell'avviso di pagamento TARI 2024 fino all'esaurimento del fondo e comunque per un valore non superiore al 50% dell'intero avviso di pagamento;

Di dare atto che il costo dell'agevolazione sopra riportata verrà finanziato con ricorso alla fiscalità generale con specifica autorizzazione di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2024/2026;

Di precisare che la Giunta Comunale, come per il precedente esercizio, con proprio atto:

- determinerà le scadenze di pagamento delle rate 2024 TARI;
- approverà uno specifico bando e le relative modalità operative per la presentazione dell'istanza di agevolazione per le utenze domestiche.

Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione, con separata votazione su appello nominale e in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	10
ASTENUTI	2 (De Pace – Moscia)
VOTANTI	8
VOTI FAVOREVOLI	8
VOTI CONTRARI	-

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del Tuel 267/2000 e S.M. e I.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to TABONE NORMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to Dott.ssa MATARAZZO Serena

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MATARAZZO Serena

Villar Dora,26/07/2024

.....